

Si comunica che l'art. 6 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, in vigore dall'11/12/2016, **ha abrogato l'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza** (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), che prevedeva l'obbligo di presentare al Comune la dichiarazione preventiva di vendita di cose usate o antiche.

Pertanto, i commercianti che intendono vendere oggetti antichi o usati non devono più presentare al Comune la suddetta dichiarazione.

Rimane, invece, fermo l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente, previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S., preventivamente vidimato dal Comune.

In particolare, tale registro va tenuto nel caso di vendita di oggetti di antiquariato, oggetti d'arte e oggetti usati di valore non esiguo. Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 05/02/2014, si considerano oggetti usati di valore non esiguo quelli ceduti ad una somma superiore ad euro 150=.

In caso di vendita di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, il registro delle operazioni giornaliere è vidimato dalla Questura di Perugia